



NOTAIO
ANNAMARIA MONDANI

Repertorio n. 4897

Raccolta n. 4113

DETERMINA MODIFICATIVA DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno venticinque gennaio duemilaventidue

(25 gennaio 2022)

a Collesalveti, nel mio studio in piazza della Repubblica n. 5, alle ore quattordici e minuti trenta, avanti a me Dr.ssa Annamaria MONDANI, Notaio in Collesalveti, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Livorno, è comparso:

**** LANDI Giovanni**, nato a Pisa il 24 luglio 1948, domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione di cui infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nella qualità di **Governatore** e legale rappresentante della **"CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VICARELLO"**, con sede in Collesalveti, frazione Vicarello, via Galileo Galilei n. 55, associazione riconosciuta iscritta al n. 290 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche, codice fiscale 01299030492, legittimato alla stipula del presente atto in forza dei poteri conferiti dall'articolo 24 e 51 del vigente statuto della Confraternita.

Detto comparente, di cittadinanza italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, premette quanto segue:

- l'articolo 17, ultimo capoverso, del vigente statuto sociale recita che:

"I Confratelli sostenitori - sono coloro che sostengono moralmente e materialmente la Confraternita senza obbligo di servizio e si impegnano alle contribuzioni che saranno stabilite per tale categoria. I Confratelli sostenitori non partecipano all'Assemblea e non hanno diritto di elezione attiva e passiva.";

- la Regione Toscana, avvocatura regionale, affari legislativi e giuridici settore attività legislativa e giuridica, con comunicazione del 23 (ventitré) dicembre 2021 (duemilaventuno), rilevava che:

"Dall'esame dello statuto si rileva che all'art. 17 "i confratelli sostenitori non hanno diritto di elezione attiva e passiva" tale previsione appare in contrasto con il principio di democraticità associativa, secondo il quale tutti gli associati devono godere di parità di diritti e doveri. In proposito, l'Associazione potrà valutare la possibilità di parificare il trattamento della suddetta categoria di "confratelli sostenitori" a quello degli altri riconoscendo loro il godimento dell'elettorato attivo e passivo ovvero, se del caso, qualificarli non già come categoria di soci bensì di "simpatizzanti esterni", per i quali ultimi, non possedendo "status" di associati, non sussiste la necessità di assicurare eguaglianza di dritti/doveri rispetto agli altri associati".

REGISTRATO A LIVORNO

in data 31/01/2022

al n. 694

serie 1T

€. 200,00

Si resta pertanto in attesa di quanto sopra entro 30 giorni dalla presente e si ricorda inoltre che, ai sensi della L. 241/90, il procedimento resterà sospeso fino al ricevimento di quanto richiesto.";

- l'articolo 51 del vigente statuto sociale recita che "ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa, il Governatore della Confraternita di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita la Confederazione Nazionale, ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili, salvaguardando i principi ispiratori della Confraternita di Misericordia.";

- con comunicazione in data 21 gennaio 2022 la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, sezione di Firenze, ha concesso il proprio assenso alla modifica dell'articolo 17, come da rilievo della Regione Toscana meglio citato in premessa, relativamente al riconoscimento del diritto di voto alla categoria dei "confratelli sovventori";

Tutto ciò premesso, previa conferma della presente narrativa, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, il comparente, nella sopra citata qualità, e nell'esercizio di quanto statuito dal vigente articolo 51 dello statuto sociale, determina di modificare l'ultimo comma dell'articolo 17 dello statuto sociale, che, pertanto, assume il seguente nuovo tenore:

"Articolo 17

Gli aspiranti Confratelli sono coloro che, intendono far parte della categoria dei Confratelli effettivi.

L'aspirantato ha la durata di dodici mesi di ininterrotto e lodevole servizio, al termine del quale, gli aspiranti Confratelli, passano alla categoria dei Confratelli effettivi.

Il passaggio risulta essere automatico, salvo motivata delibera di diniego del Magistrato. Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e della consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato.

I Confratelli aspiranti **non partecipano** all'Assemblea e non hanno diritto di elezione attiva e passiva.

I Confratelli effettivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita.

Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'Assemblea con diritto di elezione attiva e passiva ed acquisiscono diritto di elezione dopo due anni di permanenza nella categoria. L'elettorato attivo e passivo presuppone la maggiore età.

I Confratelli sostenitori - sono coloro che sostengono moralmente e materialmente la Confraternita senza obbligo di servizio e si impegnano alle contribuzioni che saranno stabilite per tale categoria. I Confratelli sostenitori partecipano all'Assemblea ed hanno diritto di elezione attiva e passiva."

A questo punto la parte comparente mi consegna lo **statuto della Confraternita** così come aggiornato, che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**.

Si invocano le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 82, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

Le spese di questo atto e quelle inerenti e conseguenti sono a carico della società.

La parte comparente mi dispensa dal dare lettura della documentazione allegata.

Del che richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho letto alla parte comparente che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio a norma di legge alle ore quindici e minuti zero zero.

Consta l'atto di due fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano, per sei pagine fin qui.

Firmato: LANDI Giovanni

ANNAMARIA MONDANI

*Confraternita di
Misericordia
Di Vicarello*



STATUTO

Premessa

Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S. Maria che "ebbe cominciamento per lo padre messer santo Pietro martire l'anno 1244 nella vigilia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria a di 14 agosto" (Bibl. Naz. Firenze, fondo Magliabecchiano, XXXVII, 300, C, 127), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell'udienza del 14 giugno 86 che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio; corso storico che le vede "Fautrici della civiltà dell'amore e testimoni infaticabili della cultura della carità".

Adriano Geronzi



CAPO I

COSTITUZIONE NATURA E SCOPI DELLA MISERICORDIA

Articolo 1

E costituita in Vicarello, Comune di Collesalveti, l'Associazione dal titolo ente del Terzo settore denominata «CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VICARELLO ODV», con sede in Vicarello, Via Galilei Galileo 55, Diocesi di Pisa.

Articolo 2

La Misericordia di Vicarello è una Associazione di Confratelli avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere in soccorso dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano.

L'Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.

Articolo 3

La Misericordia di Vicarello è costituita agli effetti giuridici come un ente del Terzo settore iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato.

La Misericordia è, secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298 - 311 "Norme comuni" e canonie 321-326 "Associazioni private di fedeli" del Codice di Diritto Canonico.

Articolo 4

Scopo della Confraternita è l'esercizio volontario, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

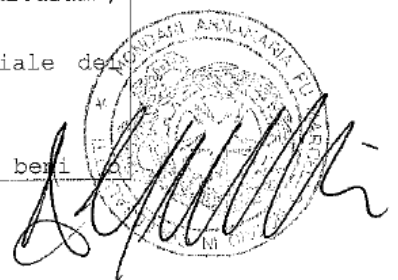
La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.

in particolare, la Confraternita può svolgere in via esclusiva o prevalente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività:

- a) l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà,

- di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la "Civiltà dell'amore";
- b) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità
 - c) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;
 - d) la donazione di organi
 - e) l'attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
 - f) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché l'attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative;
 - g) Iniziative di formazione universitaria, post-universitaria e di ricerca scientifica di particolare interesse sociale nonché di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - h) L'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;
 - i) L'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - j) L'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - k) a protezione dell'infanzia abbandonata;
 - l) L'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - m) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - n) iniziative di agricoltura sociale;
 - o) L'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni

Rosa Fossà



servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;

- p) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- q) Iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché attività nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;
- r) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

La Confraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare. A questo fine, la Confraternita può, tra le altre attività, effettuare:

- a) l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti nel cimitero della Confraternita od in altri cimiteri secondo richiesta;
- b) Operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali.
- c) Ogni altra attività diversa stabilita dal Magistrato.

Articolo 5

La Confraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei Confratelli co corsi di istruzione teorico-pratici e con ogni altro idoneo mezzo, secondo le linee ed i programmi emanati dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 6

Per l'espletamento delle proprie attività la Confraternita potrà costituire apposite sezioni, previa

autorizzazione della Confederazione Nazionale e convenzionarsi con gli Enti Locali secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.

Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento che saranno all'uopo emanate dal Magistrato della Confraternita

Articolo 7

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o «Correttore».

Articolo 8

Lo stemma della Confraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

È rappresentato da un ovale, con fondo azzurro contornato da due tralci di alloro, con l'emblema della croce latina di colore rosso, con ai lati le lettere in gotico «F» ed «M» di colore giallo («Fraternita Misericordie»).

Allo stemma potrà essere aggiunta solo la località e l'eventuale emblema, senza altre modifiche.

Articolo 9

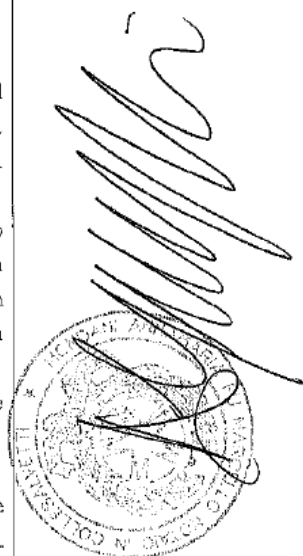
La divisa dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi con un cordiglio con rosario nero con una medaglia con simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro.

È fatto obbligo di indossarla nelle funzioni religiose e di carattere funebre, mentre per i servizi di pronto soccorso sarà adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 10

La confraternita per costituirsi ed assumere la denominazione di Misericordia dovrà chiedere il preventivo assenso scritto alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia avente sede in Firenze e, una volta costituita, dovrà chiedere l'affiliazione alla Confederazione stessa accettandone gli statuti e costituendone, una volta affiliata, la rappresentanza locale.

Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Confraternita, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla



Benigno

Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

Articolo 11

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, la Confraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazione di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della Confederazione stessa.

Del pari, in seno alla Confraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale per la relativa approvazione.

Per motivo di cui al primo comma del presente articolo la Confraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dal proprio carattere di Ente caritativo ed avente ispirazione cristiana.

Articolo 12

La Confraternita trae i mezzi economici e finanziari per il raggiungimento degli scopi istituzionali dalle rendite del patrimonio immobiliare e mobiliare, dalle quote degli iscritti, dalle offerte, contributi e lasciti che potranno ad essa pervenire da soggetti pubblici o privati, secondo normativa nazionale Regionale e Nazionale localmente vigente, nonché dall'esercizio di iniziative o altre forme di entrata volte a ricevere carità per restituire carità

Articolo 13

e opere di misericordia prestate dai Confratelli, sono gratuite.

Articolo 14

Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività.

E fatto espresso divieto per i Confratelli accettare qualsiasi forma di compenso.

Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie **«Che Iddio gliene renda merito»**.

Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale. La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. La Confraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti. La Confraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve

comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. La Confraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

Articolo 15

La Confraternita può promuovere la donazione del sangue e degli organi. La Confraternita promuove il volontariato giovanile anche attraverso il gruppo "GEMME", partecipa al Magistrato senza diritto di voto.

Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione Nazionale, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.

CAPO II

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Articolo 16

Tutti gli iscritti al Sodalizio sono chiamati con il nome tradizionale di «Confratello» o «Consorella» ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita.

Questi si suddividono in tre categorie:

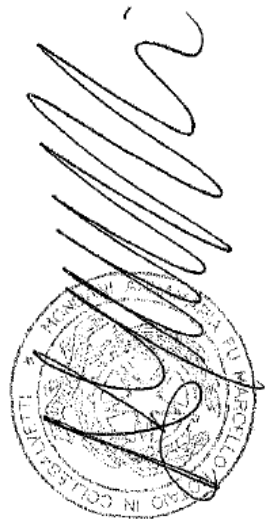
- a) Confratelli aspiranti;
- b) Confratelli effettivi;
- c) Confratelli Sostenitori.

L'iscrizione dei confratelli avviene su domanda da presentarsi al Magistrato che nella prima riunione utile, o comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione all'aspirantato o, con motivazione espresso, il diniego.

L'iscrizione alla Confraternita è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale.

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui al primo comma dell'articolo 11, i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al terzo comma del presente articolo o, nel caso di iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della Confraternita.

Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso alla Confraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita. I



Luca E...

confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Confraternita a partire dal 30esimogiorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purché risulti provata la data di invio. Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla.

Articolo 17

Gli aspiranti Confratelli sono coloro che, intendono far parte della categoria dei Confratelli effettivi.

L'aspirantato ha la durata di dodici mesi di ininterrotto e lodevole servizio, al termine del quale, gli aspiranti Confratelli, passano alla categoria dei Confratelli effettivi.

Il passaggio risulta essere automatico, salvo motivata delibera di diniego del Magistrato. Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e della consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato.

I Confratelli aspiranti non partecipano all'Assemblea e non hanno diritto di elezione attiva e passiva.

I Confratelli effettivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita.

Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'Assemblea con diritto di elezione attiva e passiva ed acquisiscono diritto di elezione dopo due anni di permanenza nella categoria. L'elettorato attivo e passivo presuppone la maggiore età.

I Confratelli sostenitori - sono coloro che sostengono moralmente e materialmente la Confraternita senza obbligo di servizio e si impegnano alle contribuzioni che saranno stabilite per tale categoria. I Confratelli sostenitori partecipano all'Assemblea e hanno diritto di elezione attiva e passiva.

Articolo 18

Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere di principi morali e cristiani, tenere una condotta integra, anche sotto il profilo della normativa penale.

I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato, secondo la categoria di appartenenza. La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

Articolo 19

Potranno essere aggregati alla Confraternita i defunti

i cui familiari desiderino farne suffragio con le particolari modalità stabilite dalla Confraternita stessa per questo tipo di aggregazione.

Per i requisiti di aggregazione valgono le stesse modalità di iscrizione dei Confratelli in vita.

CAPO III

DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI

Articolo 20

Gli iscritti alla Confraternita devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni;
- f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 21

I Confratelli sono passibili dei sotto citati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 gg. al magistrato le proprie giustificazioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato od indeterminato;
- c) decadenza;
- d) esclusione.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato mentre per i punti c) e d) è demandata all'Assemblea.

Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 gg. dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l'interessato e il Governatore con parere definitivo ed inappellabile. La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti c) e d) è dell'Assemblea e valgono le disposizioni del successivo art. 22.

Articolo 22

La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione.

Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello.

Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei



A handwritten signature in dark ink, located at the bottom of the page.

requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui all'art. 18.

Inoltre l'iscritto decade la sua qualità di Confratello qualora, nonostante il richiamo persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 20.

Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Confraternita.

La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Magistrato all'Assemblea, su parere conforme del Collegio Probivirale.

Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 gg. le proprie deduzioni che, unitamente a quelle del Magistrato e del Collegio Probivirale, saranno rese note all'Assemblea.

L'Assemblea delibera a votazione segreta.

Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'interessato, al Magistrato, con le modalità di cui all'art. 16 terzo comma e) sulla quale l'Assemblea delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale, l'accettazione e se riconferire al postulante i diritti di cui godeva in precedenza.

L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza o sospensione preso dall'Assemblea.

Contro il provvedimento di esclusione preso dall'Assemblea, l'interessato può ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

L'iscritto perde la sua qualità di Confratello anche nel caso rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale, pur essendo in grado di assolvervi, con decorrenza immediata dopo quindici giorni dal ricevimento della comunicazione trasmessa per posta a mezzo di raccomandata con cui è stato invitato alla regolarizzazione della sua posizione amministrativa rimasta senza risposta ammissibile.

CAPO IV

ORGANI DELLA CONFRATERNITA

Articolo 23

Sono organi della Confraternita:

- a) l'Assemblea;

- b) il Magistrato;
- c) il Governatore;
- d) il Collegio Probivirale;
- e) l'organo di controllo

Articolo 24

L'Assemblea è composta da tutti i Confratelli effettivi iscritti al Sodalizio ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente di Magistrato più anziano di età.

Articolo 25

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali.

L'Assemblea è convocata dal Governatore con lettera personale da inviare al domicilio degli iscritti almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione, dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in I^a ed in II^a convocazione e gli argomenti da trattare.

La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo.

I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

Articolo 26

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificatamente:

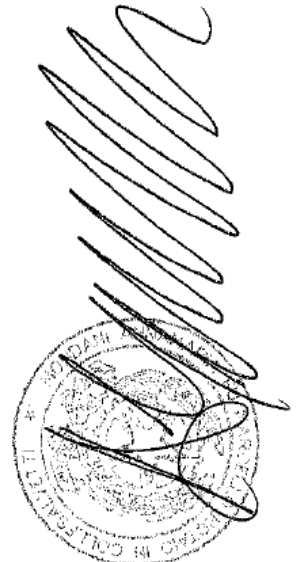
- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli; -
- b) quando il Collegio dei Probiviri o l'Organo di controllo per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato;
- c) quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Confraternita o per le iniziative di carattere generale;
- d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità nei casi in cui alle lettere a), b), e c), il Governatore deve convocare l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 25.

Articolo 27

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli effettivi, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti,

Articolo 28

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno



dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano tra i votanti.

I componenti il Magistrato nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e il bilancio non hanno voto. I componenti del Collegio dei revisori non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio.

Per le proposte di riforma dello statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell'art. 46.

Articolo 29

L'Assemblea ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo predisposto in conformità con le norme vigenti corredato della relazione del Governatore sull'attività della Confraternita svolta nell'anno precedente e dalla relazione del Collegio dei Sindaci Revisori o, laddove esistente, dell'Organo di controllo.
- b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzi programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando, ove necessario, le relative deliberazioni;
- c) eleggere, a votazione segreta, i componenti il Magistrato, il Collegio Probivirale ed il Collegio dei Revisori dei Conti, secondo le modalità di cui agli artt. 30, 38, 39, 41 e 42;
- d) nominare l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;
- f) deliberare, su proposta del Magistrato, l'approvazione del Regolamento Generale di cui all'art.47;
- l) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale, la Commissione Verifica Poteri e stabilisce il numero dei componenti il Magistrato;
- g) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli ai sensi dell'art. 22.

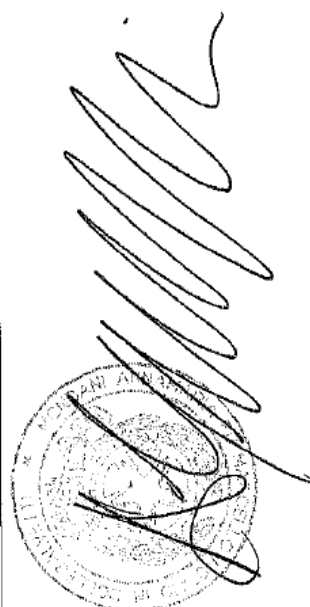
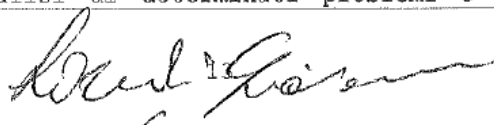
Articolo 30

Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita e delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all'Assemblea.

È eletto dall'Assemblea secondo le modalità di cui agli artt. 28, 41 e 42. In particolare:

- a) provvede all'amministrazione della Confraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie;

- b) provvede affinché non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita;
- c) provvede al suo interno all'elezione del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario e dell'Amministratore, nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria secondo le norme del Regolamento Generale di cui all'art. 47;
- d) redige il Regolamento Generale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nonché le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento del Sodalizio;
- e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti;
- f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;
- g) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
- h) valuta annualmente il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- i) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzandone ai competenti organi;
- j) prende, in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, comma 2 e 3, 22 e 24 del C.C. i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio;
- k) delibera sull'ammissione di nuovi Confratelli aspiranti e sostenitori ed esprime entro un anno motivata delibera di diniego alla loro definitiva adesione;
- l) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;
- m) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale, le modifiche statuarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli effettivi;
- n) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text that is partially obscured by the signature but appears to be from an Italian administrative or judicial body.A handwritten signature in dark ink, possibly reading "Luigi Geronzi", is written at the bottom of the page.

di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;

- o) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che davanti ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;
- p) determina l'ammontare della quota associativa annuale che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento della Confraternita a seconda della categoria di appartenenza;
- q) propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi dei Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;
- r) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita;
- s) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificamente ad altri organi della Confraternita.
- t) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati e il libro delle deliberazioni assembleari;

Articolo 31

Il Magistrato è composto da un numero di Confratelli effettivi stabilito dall'Assemblea, purché dispari e non inferiore a sette, nella riunione assembleare che precede ogni quadriennio. Partecipa alle riunioni del Magistrato il Correttore con voto deliberativo.

Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni dalla data della delibera di passaggio alla categoria dei Confratelli effettivi.

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, per nessuna ragione, Confratelli con legami di parentela di coniugio, di parentela fino al quarto e di affinità fino al secondo grado, nonché Confratelli eletti alle cariche di Probiviro e Sindaco Revisore, o nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Confraternita nonché i confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello.

Articolo 32

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato.

Il Magistrato può essere convocato anche su richiesta, scritta e motivata, dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia o dal Presidente del Collegio dei Proviviri.

L'invito all'adunanza è comunicata dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata.

Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in qualsiasi momento se ne ravvisi la necessità.

Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l'organo. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a votazione segreta.

Articolo 33

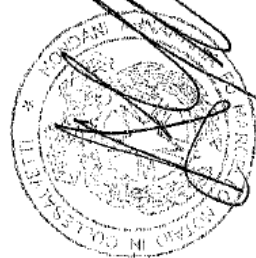
Il Governatore è eletto nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. E il capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e, nelle relative assemblee, ha diritto di elettorato attivo e passivo.

In particolare il Governatore:

- a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Confraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Magistrato;
- d) firma la corrispondenza ed in unione con il Segretario, le carte ed i registri sociali;
- e) cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
- f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa;
- g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato dal presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.
- h) Il servizio di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.

Articolo 34

Luigi Fiesi



Il Vice Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuvando, indipendentemente dalle sue specifiche funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento.

Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

Articolo 35

Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali del Magistrato, dell'Assemblea e di tutte le commissioni o gruppi di lavoro di cui alla lettera n) dell'art. 30;

È consegnatario dei documenti e dell'archivio della Confraternita; cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'art. 33.

Collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio.

Il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso il segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.

Articolo 36

L'Amministratore è eletto nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Cura, in collaborazione con il Governatore ed il Segretario, la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita firmando i relativi documenti. Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a redigere i bilanci da sottoporre al Magistrato.

Articolo 37

Tutti gli incarichi degli organi sociali durano in carica quattro anni ed i Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili.

Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente, succede il primo dei non eletti e se l'elezione del membro cessato non è avvenuto su lista, la nomina del nuovo membro è fatta nella prima riunione successiva dell'organo demandato alla sua nomina.

I nuovi membri inseriti a copertura delle vacanze restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

I componenti gli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

Articolo 38

Il Collegio Probivirale è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea, secondo le modalità di cui agli art.

28, 41 e 42, fra i Confratelli effettivi con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per attaccamento alla Confraternita.

Per l'eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente art. 31 comma 4 e 5.

Il Collegio, dopo l'elezione, si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Confraternita.

In particolare:

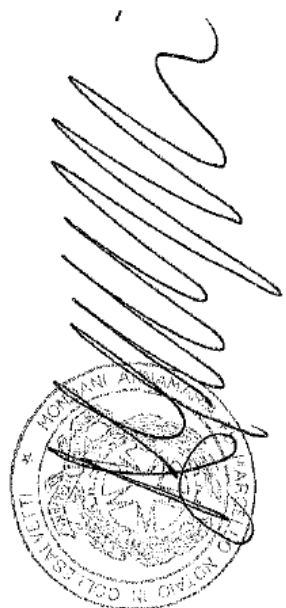
- a) vigila sull'esatta osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni organo della Confraternita;
- b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito il parere del Collegio Probivirale della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di questi ultimi;
- d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternita;
- e) sostituisce l'opera qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art. 48 commi 1 e 2.

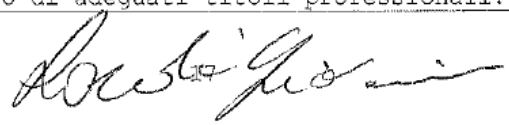
I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Magistrato, senza diritto di voto, e non possono essere eletti contemporaneamente nel Magistrato, né nel Collegio dei Sindaci Revisori.

Il Collegio delibera validamente con almeno la presenza di tre componenti, fra i quali il Presidente, stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio e decide equitativamente con pronunce motivate. Esso tiene il libro delle proprie adunanze.

Articolo 39

La Confraternita elegge al non superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti dall'art.30 del dlgs 117 del 3 agosto 2017 un Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea fra i Confratelli effettivi secondo le modalità degli artt. 28, 41 e 42 e dovranno essere in possesso di adeguati titoli professionali.





Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 31 comma 4 e 5.

I membri supplenti intervengono alle sedute in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi.

Il Collegio, dopo l'elezione, si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Qualora ritenuto opportuno dall'assemblea, il Collegio potrà essere affiancato da figura professionale iscritta nell'albo dei Revisori legali dei conti nominata dall'Assemblea stessa.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere eletti contemporaneamente nel Magistrato, né nel Collegio Probivirale.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Magistrato, ma senza diritto di voto.

Il Collegio delibera validamente con la presenza di tre componenti, fra cui il Presidente.

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art.30 del dlgs 117/2017, la Confraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art.30, comma 6, del dlgs 117 del 3 agosto 2017. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Al momento di inizio operatività dell'Organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze. L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del dlgs 117 del 3 agosto 2017. L'organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro

Articolo 40

L'Assistente ecclesiastico o «Correttore» è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato.

Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose o di

culto.

Cura l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il «Correttore» della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Le deliberazioni che investono l'indirizzo morale e religioso della Confraternita per essere esecutive dovranno avere il parere favorevole del «Correttore». Partecipa alle riunioni ed all'Assemblea con voto deliberativo nonché alle riunioni eventualmente indette dal Collegio Nazionale dei «Correttori», organo della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.

Propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Magistrato, le distinzioni di merito della carità e del servizio per i Confratelli.

Articolo 41

La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede ogni quadriennio.

È composta da un numero tra tre a cinque membri scelti fra quelli appartenenti alla categoria degli effettivi ed ha il compito di:

- a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;
- b) verificare l'adozione da parte dell'Assemblea della deliberazione per il numero dei componenti il Magistrato e che la stessa risponda ai requisiti dell'art. 31, primo comma;
- c) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato, contenente un numero almeno doppio di Confratelli effettivi da eleggere;
- d) redigere la lista di 10 Confratelli effettivi per l'elezione del Collegio dei Proviviri, di cui i primi 5 saranno gli eletti;
- e) redigere la lista di 7 Confratelli effettivi per l'elezione del Collegio dei Sindaci Revisori, di cui i primi 3 verranno eletti sindaci effettivi mentre il quarto e il quinto saranno eletti sindaci supplenti.

Le liste devono riportare il nome del Confratello effettivo, il luogo di residenza e la data di iscrizione al Sodalizio. Ogni Confratello, o gruppi di Confratelli, potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà.

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono presentate al Governatore il quale le allegherà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 20 giorni prima della data fissata.



Roberto Gioia

Per la stesura delle liste la Commissione dovrà tenere conto delle norme di cui al precedente art. 31.

Articolo 42

Le liste predisposte dalla Commissione elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto di voto potrà esprimere la propria preferenza anche per Confratelli effettivi non compresi nelle citate liste.

Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di tre voti per il Collegio dei Probiuiri, tre voti per il Collegio dei Revisori dei Conti, ed un numero di preferenze pari a tre quarti degli eleggibili per il Magistrato. Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di Iscrizione alla Confraternita.

In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio.

Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, o preferenze per Confratelli non appartenenti alla categoria degli effettivi, saranno dichiarate nulle.

Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 giorni e ne presiede la riunione.

I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere presentati nel termine perentorio di 3 giorni.

La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

Articolo 43

La Commissione Verifica Poteri è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede ogni quadriennio.

È composta da tre membri scelti fra quelli appartenenti alla categoria dei Confratelli effettivi e s'insedia almeno un'ora prima di quella stabilita per l'Assemblea per il rinnovo delle cariche.

Svolge i seguenti compiti:

- a) nomina fra i suoi componenti il Presidente e il Segretario;
- b) accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'Assemblea;
- c) esperite le incombenze redige apposito verbale che verrà trasmesso alla Commissione Elettorale per essere inserito negli atti per il rinnovo delle cariche.

Articolo 44

I componenti la Commissione Elettorale e la Commissione Verifica Poteri per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste

elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Confraternita, né essere votati fuori lista. Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni, di cui al precedente comma, saranno annullate.

Articolo 45

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale e in relazione al principio del volontariato che è alla base della Confraternita.

I Confratelli eletti alle cariche sociali, in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica. Le incompatibilità di cui all'articolo 31 comma terzo si estendono anche tra le figure di Governatore, Presidente del Collegio dei Proviviri e Presidente dei Sindaci Revisori.

Articolo 46

La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato, secondo la norma di cui all'art. 30, punto m), è presentata al Magistrato, mediante motivazione scritta, da un numero di Confratelli effettivi non inferiore ad un decimo degli Iscritti.

La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Proviviri in riunione congiunta e sottoposta alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio assenso.

Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito l'assenso scritto della Confederazione, il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione all'ordine del giorno del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma, nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 25 e con le indicazioni di cui al comma precedente, ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione, del che sarà data certificazione dell'avvenuto adempimento da parte del Governatore e del Segretario.

L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione, ed un dirigente della quale potrà partecipare all'Assemblea.

Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti all'Assemblea ed il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità gli artt. 2, 4, 5 e 7 i quali definiscono



Roberto Gioia

l'irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

Articolo 47

L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, il Regolamento Generale ivi incluso il Regolamento dei lavori assembleari, i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra. Il Magistrato provvede a redigere le «Norme di attuazione del Regolamento Generale» riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.

Articolo 48

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art. 38, comma e), il Governatore della Confraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Proviviri o da almeno un decimo dei Confratelli effettivi. La Confederazione, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Commissario Straordinario che provvede al compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali. Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Commissario straordinario provvede alla denuncia della situazione All'Autorità Regionale, ai sensi dell'art. 27, ultimo comma c.c., nonché al Presidente del Tribunale competente, ai sensi dell'art. 11 disp. att. c.c. Qualora l'Associazione receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, l'Associazione dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie e procedere entro sei mesi a modificare la denominazione, lo stemma ed ogni altro elemento identificativo che possa ricondurre ad una errata identificazione

Articolo 49

La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando

non rimanga un numero di Confratelli effettivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza. La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Commissario straordinario di cui all'art. 48. Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli effettivi e della speciale maggioranza di cui all'art. 21, terzo comma del c.c. (tre quarti degli associati). Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita. Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita.

Articolo 50

A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita sono devoluti per mezzo di delibera assembleare ad altro ente del Terzo settore, che persegua fini di carità analoghi a quelli della Misericordia o, in mancanza, alla confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, cui la Confraternita è associata

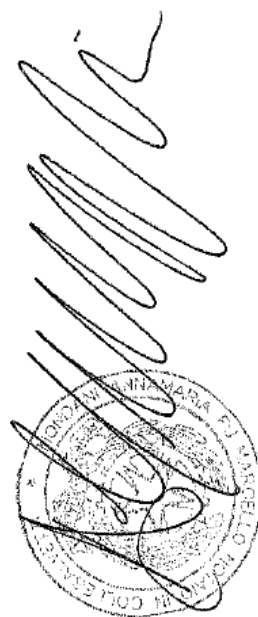
L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art.42-bis, c.c.

Articolo 51

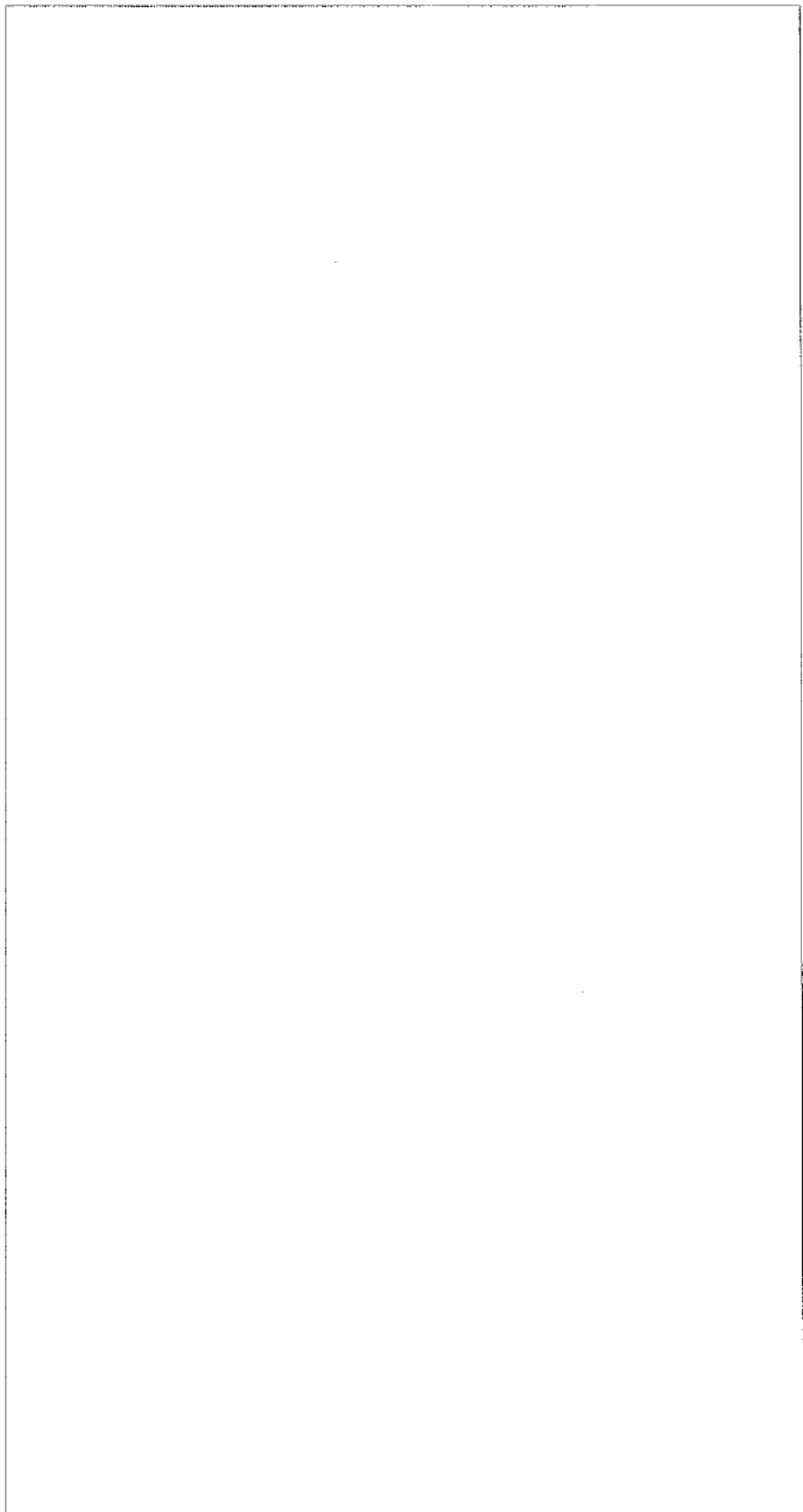
Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa, il Governatore della Confraternita di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita la Confederazione Nazionale, ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili, salvaguardando i principi ispiratori della Confraternita di Misericordia.

Articolo 52

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del c.c. integrate, in quanto non contrastanti, con le disposizioni della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia.



Roberto Giamini



COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO, CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DEL D.LGS. N. 82/2005 CHE SI TRASMETTE PER GLI USI CONSENTITI



Firmato digitalmente da
ANNAMARIA MONDANI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
LIVORNO:80013850492